

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La Liguria ha ereditato dalla sua storia un'estesissima rete di sentieri che, nell'assolvere funzioni di comunicazione essenziali nelle epoche passate, hanno anche svolto un ruolo determinante nella strutturazione del paesaggio, in particolare dei territori collinari e montani.

Venute meno le ragioni economiche e sociali che hanno portato alla formazione e al mantenimento, per secoli, di mulattiere e percorsi pedonali, questo patrimonio è stato in larga parte abbandonato. In taluni casi la natura ha così ripreso il sopravvento, cancellando ogni traccia; in altri casi, i percorsi sono andati perduti nello sviluppo del nuovo tessuto urbano, altrove è stato snaturato dalle trasformazioni viabilistiche oppure incorporato nei fondi confinanti in modo più o meno legale.

Con l'avvento delle strade carrozzabili e dei mezzi a motore, ciò che resta della rete di sentieri dalle origini antichissime, un tempo percorsi da mulattieri, pastori, taglialegna e contadini, ha modificato radicalmente la sua funzione, risultando circoscritta ad un ambito sportivo e ricreativo. La caccia, la raccolta dei funghi, l'escursionismo nelle sue varie forme (a piedi, in bicicletta e a cavallo) e nei suoi svariati livelli (dalla passeggiata al trekking athleticamente impegnativo) sono, infatti, le principali attività che ancora si avvalgono di quell'antica rete di comunicazioni, e per certi versi ne garantiscono la conservazione: le prime due ancora profondamente legate in qualche modo alla cultura contadina e montana, l'ultima in grande sviluppo come necessaria forma di compensazione ai ritmi, agli ambienti, ai mezzi della convulsa vita cittadina.

La manutenzione, quando ancora sussiste, è svolta in parte dai soggetti storici – comunità ed enti locali – in parte da nuovi soggetti - gli Enti di gestione delle Aree protette - nei territori di competenza e, in molti casi, dalle associazioni di volontariato, sportive e del tempo libero. In questo compito, fra i tanti, continuano a distinguersi i volontari del Club Alpino Italiano (CAI) e della Federazione Italiana Escursionismo (FIE) che puliscono, segnalano e recuperano un ingente numero di percorsi, ma anche le associazioni venatorie e diverse realtà locali tra le quali emerge, nello spezzino, l'opera dell'Associazione Mangiatrekking.

Senza nulla togliere all'importanza ed ai meriti del volontariato, è però evidente che il suo contributo non può che essere limitato agli interventi di natura ordinaria ed avere carattere occasionale. Lo stesso intervento pubblico, che pure rappresenta, almeno in termini finanziari, azione irrinunciabile nel recupero di questo patrimonio a testimonianza del crescente interesse delle amministrazioni, è anch'esso episodico, non riferito ad un vero programma d'interventi coordinati e selezionati in ordine di priorità, ed è quasi sempre *una tantum*, privo cioè di impegno manutentivo costante nel tempo che è invece garanzia indispensabile per l'effettiva fruibilità dei percorsi nonché senso stesso dell'investimento. Tutto ciò implica, anche al fine di non vanificare l'impegno di molti, la necessità di un'efficace ed autorevole regia regionale.

Nei primi anni '90, La Regione è intervenuta per valorizzare un ambizioso progetto volto ad individuare ed attrezzare un percorso lungo tutto lo spartiacque appenninico, dando così vita all'Alta Via dei Monti Liguri: asse portante della rete di fruizione turistico-escursionistica regionale e spina dorsale di una vasta ed articolata rete di sentieri che collegano i centri costieri con l'entroterra, dal mare fino alle cime del crinale tirrenico-padano. Tale iniziativa ha però dovuto a lungo fare i conti con le esigue risorse messe a disposizione, sopravvivendo quasi esclusivamente grazie alla buona volontà delle associazioni escursionistiche e alla pertinacia dell'Ufficio Parchi.

Solo in tempi recenti, l'impegno finanziario della Regione, grazie anche a contributi statali e all'azione sinergica degli Assessorati regionali Ambiente e Turismo, delle Province e degli Enti parco, è stato finalmente tale da garantire una vera ed efficace infrastrutturazione del percorso, con la realizzazione di posti tappa, di accessi e di servizi in genere (materiali ed immateriali) volti ad attrarre e soddisfare adeguatamente un'utenza sempre più ampia e, allo stesso tempo, esigente ed evoluta. Si è di fronte infatti, per una quota ancora minoritaria ma in continua crescita, ad una nuova domanda turistica volta a scoprire motivi d'interesse meno scontati, e con essi nuovi itinerari e nuove mete fruibili con modalità e tempi che sappiano unire originalità, stimoli alla conoscenza, qualità ambientale e benessere psicofisico.

L'entroterra ligure appare sotto questo profilo un'autentica miniera, in larga parte poco esplorata, per la ricchezza e la varietà di proposte naturalistiche, storiche, culturali, della tradizione, nella tranquillità e a contatto con quanto ancora resta degli antichi valori della civiltà contadina. Si tratta di un'occasione decisiva per tale territorio, che se adeguatamente sfruttata può contenere, se non arrestare, il suo processo di marginalizzazione.

A partire quindi dall'esperienza dell'Alta Via ed avendo presenti le richieste di fruizione degli spazi naturali e le opportunità che esse possono rappresentare per i territori montani, la legge intende individuare, recuperare e valorizzare una rete di percorsi escursionistici qualificata ed attrezzata, in grado di assolvere funzioni di svago, di conoscenza e di conservazione dei valori che essa contiene, ed essere motore di sviluppo delle aree che attraversa.

Nel 1996, una Proposta di legge d'iniziativa popolare, predisposta dall'arch. Giovanni Spalla, promossa dalle associazioni escursionistiche e ambientaliste della Liguria e sostenuta da numerosi consiglieri regionali, rimase senza esito; l'impianto di tale proposta ha ispirato la presente legge.

L'istituzione di una rete escursionistica regionale è stata sperimentata per la prima volta dalla Regione Umbria (L.R. 2 giugno 1992, n. 9 - *Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria*) seguita poi dalla Provincia di Trento (L. Prov. 15 marzo 1993, n. 8 - *Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate*), dalla Regione Toscana (L.R. 20 marzo 1998, n. 17 - *Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche*), dalla Regione Basilicata (Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 51 - *Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata*), dalla Regione Puglia (L. R. 25 agosto 2003, n. 21 - *Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia*). La Regione Piemonte si è dotata prima di un *catasto dei sentieri* ed ora ha in corso l'iter di approvazione di una legge.

Al di là delle differenze specifiche, ciò che accomuna questa legislazione regionale è lo sforzo di dare una precisa identità - mediante una ricognizione inventariale, un'individuazione formale, una segnaletica unificata - ed un valore pubblicistico - affermandone l'interesse pubblico, prevedendo apposite risorse, disponendo misure di conservazione e pertinenti sanzioni - al patrimonio della cosiddetta "viabilità minore".

La presente legge riprende in gran parte questi contenuti, prevedendo la costituzione di una **Rete Escursionistica della Liguria (REL)** rappresentata dall'insieme dei percorsi iscritti ad un'apposita Carta inventario. L'iscrizione sarà peraltro limitata ai soli percorsi aventi determinate caratteristiche in relazione al loro valore intrinseco, sotto il profilo naturalistico o storico-culturale, e alla loro ubicazione. Requisito essenziale per l'iscrizione è l'individuazione di un soggetto avente il compito e la responsabilità del monitoraggio e della periodica manutenzione del percorso proposto; in tal modo s'intende garantire che facciano parte della Rete solamente percorsi costantemente agibili, come sedime, attrezzatura e segnalazione, in relazione ai quali l'utenza possa quindi contare su di uno standard qualitativo previsto e certificato a livello regionale.

La **Carta Inventario** sarà costituita sulla base delle proposte avanzate dagli enti locali formulate avvalendosi principalmente dalla viabilità minore di proprietà pubblica, quasi sempre comunale, o comunque di uso pubblico, come le strade vicinali per i quali sia in atto, senza contestazioni possibili, un tale uso.

L'iscrizione di strade vicinali ad uso privato è prevista solo a condizione che sia stato acquisito l'espresso consenso dei proprietari. E' questa la soluzione pragmatica scelta per evitare lunghi ed incerti contenziosi. Solo in casi eccezionali, solo al fine di garantire continuità al percorso ed in mancanza di accordo ed in ragione della impossibilità di trovare valide alternative, è possibile ricorrere alla procedura di esproprio.

E' comunque prevista una generale dichiarazione di pubblico interesse delle strutture facenti parte della Rete, che consentirà, in particolare, di perseguire efficacemente la chiusura abusiva di percorsi pubblici, fenomeno questo purtroppo frequente, nel sostanziale disinteresse degli enti locali, laddove detti percorsi vengano a contatto con la creazione di "secondo case", ex novo o con la trasformazione di antiche abitazioni rurali, e la quasi sempre conseguente recinzione dei fondi di pertinenza.

Sarà inoltre compito della Regione indicare **Linee guida per l'unificazione della segnaletica** (verticale ed orizzontale) e delle attrezzature. Tali Linee guida, in particolare per ciò che concerne

il “variegato” mondo dei pittogrammi e dei cartelli segnaletici, dovranno essere applicate obbligatoriamente anche per tutti i percorsi che non verranno iscritti alla Carta inventario. L’obiettivo è quello di superare la confusa, sovrapposta, scoordinata e spesso irrazionale segnaletica attuale - frutto dello spontaneismo delle associazioni, comprensibile e apprezzabile in assenza di regolamentazione, ma divenuto ormai controproducente - per raggiungere una uniformità codificata e tecnicamente corretta secondo modelli affermati a livello europeo, che offra in tal modo un autentico servizio all’utenza.

Un aspetto centrale della presente legge è rappresentato dal **Programma di attività ed interventi**, strumento attraverso il quale la Regione, sulla base delle risorse destinate a tale fine dal bilancio, individua gli assi principali, i criteri di scelta, le priorità, i finanziamenti, i tempi e le modalità di esecuzione dei progetti riguardanti la Rete, siano essi di iniziativa regionale o proposti dagli enti locali e dagli Enti parco. La legge definisce quindi alcuni contenuti essenziali di tali progetti, fra i quali si richiamano quelli volti ad accertare la presenza di un piano di manutenzione delle opere realizzate e la misura minima di cofinanziamento nel caso di interventi proposti da enti locali, in modo da responsabilizzare tali enti nella progettazione e nella realizzazione degli interventi.

Viene inoltre fissato il divieto di finanziare con altri fondi regionali interventi su percorsi escursionistici che non siano stati iscritti preventivamente nella Carta inventario per garantire una efficace regia regionale che rispecchi e dia concreta attuazione agli obiettivi e ai criteri stabiliti nel Programma, senza disperdere risorse pubbliche.

Per l’attuazione del Programma regionale, in specie per compiti elementari e non professionali di manutenzione dei sentieri e della segnaletica, gli enti responsabili possono avvalersi della collaborazione volontaria delle associazioni sportive e del tempo libero, CAI e FIE in particolare ma non solo, e degli imprenditori agricoli singoli ed associati secondo le vigenti disposizioni per le zone montane.

Completa il quadro normativo un apparato sanzionatorio e l’individuazione dei soggetti ad esso preposti. Particolare attenzione è stata posta alla fruizione dei percorsi con mezzi a motore. La norma, estende e supera i divieti della l.r. 38/92 ed indica le misure da adottare nei casi in cui tratti di percorso coincidano con strade carrabili. In ogni caso, lungo i sentieri dei percorsi iscritti nella Carta inventario è vietata la circolazione con mezzi a motore, essendo tale uso incompatibile con la conservazione della Rete e la tutela degli specifici interessi pubblici che essa rappresenta.

RELAZIONE ARTICOLATA

Art. 1 (Oggetto e finalità)

La legge intende costituire un sistema regionale di percorsi escursionistici – denominato Rete di fruizione escursionistica della Liguria (REL) – in grado di soddisfare le esigenze di una utenza sempre più ampia, diversificata ed esigente.

Tale sistema sarà fondato principalmente sulla trama diffusa dei collegamenti storici, che saranno quindi recuperati e valorizzati mediante un insieme sistematico e programmato di interventi e di attività di promozione.

Questo nuovo sistema attrezzato di percorsi escursionistici offrirà una importante occasione di sviluppo in particolare all’entroterra, come ambito privilegiato delle attività connesse all’escursionismo in ragione della sua qualità ambientale e degli spazi non urbanizzati, consentendo quindi una migliore conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico, culturale che detto territorio possiede.

La presente legge porta in tal modo a compimento un progetto iniziato con l’individuazione dell’Alta Via dei Monti Liguri (l.r. 5/1993) estendendo all’intero territorio regionale la positiva esperienza che essa rappresenta.

Art. 2 (Definizioni)

Nella definizione dei percorsi, sono poste in evidenza le caratteristiche derivanti dalla connotazione tipologica dei principali tratti di percorso (riscontrabili nella normativa vigente nazionale e regionale), dalla destinazione, circoscritta ad un uso turistico, sportivo e ricreativo senza l'ausilio di mezzi motorizzati, dalla collocazione, che deve essere esterna ai centri urbani, ed infine dalla presenza di adeguata segnaletica.

La destinazione ad una percorrenza senza mezzi motorizzati dei percorsi della REL trova una deroga nel caso, raro ma possibile, dei tratti costituiti da strade carrabili di cui all'articolo 4 cui si rinvia.

Fanno parte delle attrezzature tanto le strutture ricettive a supporto della REL, quali ad esempio i rifugi, quanto le infrastrutture di servizio come i punti di informazione, le aree attrezzate per la sosta, ovvero percorsi destinati anche ad utenze specifiche.

La REL è costituita quindi dall'insieme organico di percorsi e attrezzature, frutto della ricognizione compiuta con la Carta Inventario, descritta al successivo articolo 4.

Art. 3

(Struttura e caratteristiche della REL)

L'articolazione dei percorsi della REL in più livelli di interesse dà conto della importanza di alcuni collegamenti che interessano l'intero ambito regionale, quale ad esempio l'Alta Via dei Monti Liguri, o addirittura lo superano, come i segmenti regionali di percorsi transregionali o addirittura internazionali, rispetto a circuiti di portata limitata ad un ambito esclusivamente locale. Tale articolazione, oltre ad una funzione descrittiva, fornisce anche un primo, approssimativo criterio per la programmazione degli interventi.

Possono far parte della REL i percorsi che ricadono in alcune collocazioni di "eccellenza", quali ad esempio l'essere già inseriti nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, ovvero nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, ma resta in ogni caso determinante, anche al di fuori di tali collocazioni privilegiate, il riconoscimento per ciascuno di essi di un particolare interesse, sia esso storico, paesaggistico, naturalistico, turistico, sportivo, che la collocazione privilegiata può far presupporre, ma che resta in ogni caso da dimostrare all'atto della iscrizione nella Carta Inventario.

Di particolare interesse è infine il regime proprietario dei percorsi da iscrivere nella REL: essa è infatti principalmente costituita da viabilità pubblica o comunque di uso pubblico, mentre in via eccezionale e solo per esigenze di collegamento, con le modalità descritte nel successivo articolo 5, possono essere iscritti tratti di viabilità privata.

Art. 4

(Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria)

Gli itinerari escursionistici appartenenti alla REL sono individuati e classificati mediante la Carta Inventario, documento che la Giunta approva sulla base delle proposte formulate dalle Province e dagli Enti parco, tenendo conto delle indicazioni espresse dai Comuni, dalle Comunità Montane, dalle due maggiori associazioni escursionistiche presenti in Liguria, il CAI e la FIE e da altre associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste. La stessa Giunta regionale può di propria iniziativa integrare la Carta Inventario.

Le proposte devono contenere, fra l'altro, anche la documentazione attestante il regime di proprietà dei percorsi, gli accordi d'uso sottoscritti con i proprietari degli eventuali tratti di strade private (articolo 5), e l'individuazione di un soggetto preposto al monitoraggio e alla manutenzione dell'itinerario.

In particolare, tale individuazione costituisce un requisito essenziale per l'iscrizione nella Carta Inventario. Si tratta di una disposizione centrale nell'architettura del sistema della REL: essa infatti mira ad assicurare una continuità nella manutenzione del percorso, non solo per garantirne nel tempo la piena fruibilità, ma anche e soprattutto per contenere i costi degli interventi straordinari, assai maggiori se compiuti quando ormai il dissesto si è avviato.

Il soggetto gestore può essere sia uno degli enti proponenti (Province, Enti parco) sia un altro ente locale, sia infine soggetti privati (associazioni, pro loco e simili) con i quali gli enti proponenti abbiano stipulato apposite convenzioni.

Inoltre, al fine e nel limite di garantire la continuità degli itinerari, il comma 6 considera il caso dell'inserimento in via del tutto eccezionale nella REL di strade carrozzabili, prevedendo al riguardo alcune cautele a tutela reciproca delle diverse utenze, quali la regolamentazione della circolazione a norma del Codice della Strada e l'apposizione di opportuna segnaletica.

Si tratta di casi che sono effettivamente presenti nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, laddove si sono dovuti utilizzare brevi tratti di strade provinciali per garantire la prosecuzione dell'itinerario principale, che peraltro si è cercato di sostituire, ove possibile, con nuovi e distinti tracciati esclusivamente pedonali; non è quindi escluso che la medesima problematica possa ripetersi anche in altri contesti.

Le misure ritenute indispensabili devono essere approntate sulla base dei necessari accordi con l'ente proprietario della strada entro un termine prefissato, pena la decadenza dell'iscrizione del percorso dalla Carta Inventario.

L'approvazione della Carta da parte della Giunta regionale comporta infine la dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi in essa iscritti, dichiarazione che acquista piena efficacia con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della relativa deliberazione.

Art. 5

(Dichiarazione di pubblico interesse)

I percorsi iscritti alla Carta Inventario e come tali facenti parte della REL sono considerati di interesse pubblico in relazione alle specifiche funzioni ed ai valori che tale riconoscimento comporta e tutela.

L'inserimento nella REL dei tratti di strada privati, non soggetti ad un precedente e consolidato uso pubblico, è disciplinato dal comma 2, il quale prevede una procedura di tipo convenzionale fra la proprietà ed il proponente l'inserimento del percorso, cui può seguire, in caso di insuccesso, l'avvio delle procedure previste in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Si ricorda che l'inserimento dei percorsi privati è previsto solo se essi assolvono a funzioni di collegamento non diversamente risolvibili (articolo 3, comma 3).

Sono infine precisati i limiti che l'utenza di tali tratti di strada devono osservare, a maggiore tutela della proprietà privata.

Art. 6

(Linee guida regionali)

Un problema particolarmente sentito è l'unificazione della segnaletica dei percorsi escursionistici, fino ad oggi, almeno in Liguria, lasciata alla spontanea e scoordinata attività delle associazioni, mentre in altre Regioni si è già provveduto a disciplinare le modalità di segnalazione di tali percorsi.

Se si intende fornire un servizio ad una utenza non solo locale, è infatti necessario che la segnaletica risponda a regole e standard comuni a livello europeo o, quanto meno, miri e contribuisca ad un simile obiettivo.

Il materiale di riferimento principale in questo settore risulta essere quanto elaborato dal CAI (Commissione Centrale) che è già stato impiegato per la definizione delle linee guida della segnaletica dell'Alta Via.

Si tratta ora di estendere la medesima direttiva, compiute le opportune verifiche e tenuto conto degli altri standard regionali vigenti, nei confronti dei percorsi della REL, in modo da giungere in breve ad una segnaletica unificata, razionale e riconoscibile.

Si osservi che la direttiva riguarderebbe non solo i percorsi della REL, ma si estende a tutti i percorsi escursionistici liguri così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), essendo fatto divieto in ogni caso l'utilizzo di modalità difformi dalle linee guida regionali (articolo 11, comma 2).

Nelle Linee guida dovranno inoltre essere definiti gli standard minimi qualitativi delle attrezzature – vale a dire le strutture ricettive, i ricoveri, le aree di sosta ecc. secondo la definizione data dall'art. 2 e fatte ovviamente salve le vigenti disposizioni di settore in materia di strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere - a beneficio di una utenza sempre più attenta alla qualità dei servizi.

Art. 7

(Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)

Il sistema dei percorsi costituenti la REL - che già il precedente articolo 4 comma 1, ha indicato come elemento fondativo degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale – deve essere recepito in tali atti come infrastruttura di primaria importanza e fatto oggetto, qualora occorra, di specifiche e più puntuali regole d'uso.

TITOLO II - AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA REGIONALE

Art. 8

Programma regionale annuale di attività e di interventi

Il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi è lo strumento operativo con il quale la Giunta regionale, a fronte degli stanziamenti di bilancio, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei criteri prestabiliti mediante apposita deliberazione della medesima Giunta, individua i progetti prioritari ed assegna le risorse disponibili stabilendo tempi e modalità di realizzazione.

Come meglio specificato nel successivo articolo 9, possono far parte del Programma sia progetti di iniziativa regionale sia progetti proposti dagli enti locali e dagli enti parco.

Il comma 5 introduce un importante vincolo per il finanziamento di percorsi da realizzare ex novo, che è limitato ai soli casi in cui occorra garantire la continuità dei percorsi esistenti, questo a conferma che la costituzione della REL non deve comportare trasformazioni del territorio ma deve consistere piuttosto in un'opera di ripristino e di manutenzione dell'ingente patrimonio della viabilità minore storica.

Art. 9

(Progetti per la predisposizione del Programma regionale)

Per l'inserimento nel Programma ed ottenere il relativo finanziamento, gli Enti locali e gli Enti parco formulano le proprie richieste sulla base di una documentazione progettuale specificata nei contenuti dal comma 4, della quale fa parte anche l'individuazione del "soggetto gestore" del percorso di cui all'articolo 4, comma 4, e la distinta delle proprietà che verrebbero interessate dai lavori.

I progetti contenuti nel Programma sono attuati direttamente dalla Regione, ovvero dagli Enti locali e dagli Enti Parco, in rapporto al tipo di percorsi interessati dai progetti.

Possono essere chiamati all'attuazione degli interventi, in specie quando si tratti di piccola manutenzione ambientale, sia le associazioni CAI e FIE, come volontariato, sia i proprietari dei fondi e gli imprenditori agricoli singoli o associati a norma della l.r. 33/1997.

Infine, il comma 5 prevede apposite intese con le Regioni confinanti qualora i progetti riguardassero territori ad esse appartenenti, come avviene per alcuni tratti dell'Alta Via dei Monti Liguri.

Art. 10

(Criteri e misura degli interventi finanziari)

Il presente articolo disciplina l'entità dei contributi erogati dalla Giunta regionale per l'attuazione degli interventi inseriti Programma; in particolare, viene posto il limite generale del 70% della spesa ritenuta ammissibile, elevato al 90% in riferimento ad alcune tipologie di interventi di maggior necessità o meglio qualificati sotto il profilo ambientale.

La disposizione contenuta nel comma 4 è volta a far sì che tutti i finanziamenti regionali riguardanti percorsi escursionistici e per finalità legate alla pratica dell'escursionismo siano esclusivamente destinati a itinerari iscritti nella Carta Inventario, in quanto unici riconosciuti a livello regionale e dotati di quelle garanzie di manutenzione che assicurano un corretto e proficuo investimento pubblico.

TITOLO III - DISPOSIZIONI SU NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA

Art. 11

(Norme generali di comportamento)

A tutela della REL, la legge pone alcuni divieti che colpiscono sia comportamenti comunque scorretti, anche al di fuori del contesto del sistema escursionistico regionale, quali l'abbandono di rifiuti o la produzione di rumori molesti, sia azioni più propriamente lesive delle finalità e dei beni della REL.

Fra questo secondo gruppo di divieti, si richiamano il divieto di chiudere al libero transito degli escursionisti i sentieri iscritti, per contrastare il fenomeno diffuso nelle aree di maggior sviluppo delle seconde case della abusiva appropriazione da parte dei frontisti di percorsi un tempo fruibili da tutti, ed il divieto di apporre sui sentieri segnaletica difforme da quanto previsto dalle Linee guida regionali, anche al di fuori della REL, in modo da pervenire ad una unificazione su scala regionale di tale segnaletica.

Infine, viene vietato il transito dei mezzi motorizzati a fini ricreativi o sportivi sui percorsi costituiti da sentieri e mulattiere, come definiti nel Codice della Strada, nonché sulle strade forestali e viali tagliafuoco, come definiti dalla legge forestale regionale n. 4/1999.

Rispetto alla normativa regionale vigente in materia di circolazione fuori strada (l.r. 18.12.1992 n. 38), è qui meglio precisato l'ambito operativo del divieto, esteso con chiarezza anche ad una particolare tipologia di "strade" - secondo la definizione datane dal Codice della Strada all'art. 3, comma 1, punto 48) - quali le mulattiere ed i sentieri. Il transito su tali "strade", strutturalmente inidonee alla percorrenza dei mezzi motorizzati, finirebbe per comprometterne pesantemente la stabilità, vanificando così l'impegno anche finanziario profuso per il loro recupero e facendo venire meno lo scopo stesso perseguito con la presente legge.

Art. 12 (Sanzioni amministrative)

La violazione dei divieti di cui al precedente articolo 11 è oggetto di specifiche sanzioni amministrative, sia ripristinatorie sia di natura pecuniaria, irrogate secondo i principi ed i termini dettati in materia dalla legge 689/1981 e dalla legge regionale 45/1982.

In particolare, sono colpiti con il massimo della sanzione pecuniaria la chiusura abusiva dei percorsi iscritti alla REL ed il transito con mezzi motorizzati nei tratti espressamente vietati, trattandosi di fattispecie che più di altre pongono a rischio l'integrità e la conservazione della Rete.

Art. 13 (Vigilanza)

Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme di comportamento e di applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuite alle Province, che si configura quindi come "autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto" (art. 17 della legge regionale 45/1982) dagli altri soggetti preposti normativamente alla vigilanza ambientale, ivi comprese le Guardie ecologiche volontarie, che svolgono funzioni di controllo e di accertamento anche in relazione alla presente legge.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 14 (Norma transitoria)

La norma transitoria stabilisce i termini per la predisposizione della Carta Inventario e quelli entro i quali devono essere trasmettere le proposte alla Regione.

Consente altresì di utilizzare le risorse finanziarie in conto capitale indicate nell'articolo 15 per l'anno corrente anche in assenza della Carta Inventario, e della conseguente individuazione dei percorsi costituenti la REL. Tali risorse sono infatti destinate all'Alta Via dei Monti Liguri, in quanto itinerario già riconosciuto a livello normativo, ed ai percorsi interessanti le aree protette ed i SIC, per i quali si presuppone l'esistenza dei requisiti occorrenti per l'iscrizione alla Carta Inventario.

Precisa infine che il divieto di concessione di contributi regionali per la realizzazione di interventi su percorsi escursionistici non iscritti alla Carta Inventario (articolo 10, comma 4) non opera nei confronti dei procedimenti in corso alla data di pubblicazione della medesima Carta Inventario.

Art. 15
(Norma finanziaria)

Per l'attuazione del Programma regionale di attività ed interventi, che prevede contributi per la realizzazione di progetti di recupero e valorizzazione dei percorsi e delle attrezzature della REL, e la costituzione della Carta Inventario, delle Linee guida e dei Programmi regionali è necessario prevedere adeguati stanziamenti sia di spesa corrente che in conto capitale nell'ambito delle UPB 3.104 e 3.204 che, a tale fine, sono appositamente rinominate.

Per l'anno corrente ci si avvale degli stanziamenti accantonati nei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale, mentre per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

TITOLO I

RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definita Rete di fruizione escursionistica della Liguria, di seguito denominata REL, istituita tramite la Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio e del patrimonio naturale e storico paesaggistico e delle tradizioni locali. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.

2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.

3. L'asse portante della REL è costituita dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri, individuata ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette e ai siti della Rete Natura 2000.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Al fine dell'applicazione della presente legge si intendono per:

- a) Percorsi escursionistici: i percorsi destinati all'attività turistica, ricreativa e alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da mulattiere e sentieri, ancorché vicinali o interpoderali, nonché strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica. Al solo fine di garantirne la continuità, tali percorsi possono ricomprendere tipologie di strade diverse secondo quanto disposto dalla presente legge;
- b) Attrezzature: le strutture ricettive e le infrastrutture, quali ricoveri, presidi, aree attrezzate per la sosta, punti d'informazione, percorsi attrezzati, percorsi accessibili, correlate alla REL;
- c) REL: il complesso dei percorsi escursionistici e delle attrezzature, di cui ai precedenti punti a) e b), inseriti nella Carta Inventario di cui all'articolo 4.

Articolo 3

(Struttura e caratteristiche della REL)

1. La REL è articolata in percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di più comuni o province, e percorsi d'interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni.

2. Possono essere inseriti nella REL, i percorsi escursionistici che siano:

- a) compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri individuato ai sensi della legge regionale n. 5 del 1993;
- b) compresi nei piani delle aree protette naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e nei siti della Rete Natura 2000;
- c) compresi nei sistemi di percorsi d'interesse locale e provinciale, come individuati da appositi provvedimenti dalle Amministrazioni provinciali;
- d) di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, naturalistico e turistico-sportivo;
- e) individuati dal Club Alpino Italiano (CAI) ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano);
- f) di primaria importanza per l'interconnessione dei percorsi di cui ai precedenti punti.

3. I percorsi della REL sono costituiti da strade pubbliche o vicinali o interpoderali di uso pubblico. Al solo fine di garantire continuità ai percorsi escursionistici, la REL può essere integrata con tratti di strade private ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 4

(Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria)

1. La Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL e costituisce altresì elemento fondativo degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (PTCP e PTR) e provinciale (PTC).

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta Inventario su proposta delle Province e degli Enti parco i quali acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei Comuni, delle Comunità montane, del CAI – Regione Liguria, della Federazione Italiana Escursionismo (FIE) e delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste più rappresentative. La Giunta regionale può integrare la Carta Inventario nel rispetto dei presupposti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. I proponenti sono tenuti altresì a produrre la documentazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta Inventario.

4. Possono essere iscritti nella Carta Inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. A tale scopo, i proponenti di cui al comma 2, devono produrre apposita documentazione comprovante una adeguata programmazione degli interventi di manutenzione e di controllo dell'itinerario proposto.

5. La Giunta regionale può stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle proposte, nonché la documentazione da produrre.

6. Le proposte, qualora includano, al solo fine di garantirne la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, punto a), primo periodo, devono contenere indicazioni sulla regolamentazione della circolazione da assumere ai sensi del comma 4, punto b) dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). I provvedimenti per la regolamentazione devono essere operanti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione della Carta Inventario, trascorso inutilmente tale termine, decade l'iscrizione del percorso alla Carta Inventario.

7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta Inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 5, comma 1, ed è pubblicata sul B.U.R.L. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta Inventario.

8. La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento della Carta Inventario.

Articolo 5

(Dichiarazione di pubblico interesse)

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta Inventario di cui all'articolo 4, sono considerati, ai sensi della presente legge, d'interesse pubblico in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. I soggetti proponenti di cui agli articoli 4, comma 2 e 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprietà privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m. con i relativi proprietari che definiscano le modalità d'uso e le limitazioni

connesse alle condizioni del percorso. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo, il vincolo di uso pubblico viene imposto mediante applicazione della procedura di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e s.m.

3. Nei tratti di strada di proprietà privata inseriti nella Carta Inventario nei modi indicati nel comma 2, è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame o causino danni alla proprietà. E' altresì consentito l'accesso ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, per l'effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonché per le opere previste nell'ambito del Programma regionale di attività e di interventi.

4. Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito, per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalità e i tempi previsti nell'accordo di cui al comma 2.

Articolo 6 (Linee guida regionali)

1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale definisce:
- le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, prendendo in particolare come riferimento quanto previsto nell'ambito delle linee guida del Progetto d'iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri e delle linee guida del Commissione Centrale del CAI;
 - gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.

Articolo 7 (Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali devono recepire il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla Carta Inventario di cui all'articolo 4.

TITOLO II AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA REGIONALE

Articolo 8 (Programma regionale annuale di attività e di interventi)

1. La Giunta Regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi, di seguito denominato Programma regionale.
2. Le principali finalità del Programma regionale sono:
- favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive, turistiche e del tempo libero all'aria aperta quali attività caratterizzate da un equilibrato rapporto con l'ambiente;
 - favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico in coerenza con gli obiettivi di conservazione;
 - favorire il consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo delle reti locali della REL;
 - favorire la compensazione degli squilibri tra aree critiche ed aree d'eccellenza del territorio regionale;
 - favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;
 - migliorare i servizi di fruizione della REL e, in particolare, regolamentare l'utilizzo della REL in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;
 - favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale;

h) promuovere la conoscenza e l'immagine della REL anche mediante lo scambio d'esperienze ed il rafforzamento dell'informazione e della comunicazione.

3. Il Programma regionale in particolare prevede i seguenti settori prioritari:

- a) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta Inventario di cui all'articolo 4;
- b) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta Inventario di cui all'articolo 4;
- c) promozione e marketing territoriale della REL, in accordo con l'Agenzia regionale di promozione turistica ed i Sistemi Turistici locali ed interregionali.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità di cui al comma 2 e gli indirizzi definiti al comma 3, stabilisce le attività e gli interventi ritenuti prioritari, i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

5. Al solo fine di garantire la continuità di percorsi preesistenti, il Programma regionale può prevedere interventi volti alla realizzazione di nuovi tratti di percorso da inserire nella Carta Inventario nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 4, commi 3 e 4.

Articolo 9

(Progetti per la predisposizione del Programma regionale)

1. I Comuni, le Province, le Comunità Montane e gli Enti Parco presentano i progetti ai fini della predisposizione del Programma regionale di cui all'articolo 8 e la relativa richiesta di contributo alla Regione.

2. All'attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le Province, le Comunità montane e gli Enti Parco, per quanto riguarda i percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i Comuni, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 'Nuove disposizioni per le zone montane').

3. Nell'ambito del Programma regionale la Regione può attivare progetti per la realizzazione di azioni promozionali, divulgative, didattiche, di ricerca e sperimentazione, riproducibili in scala regionale, nazionale o internazionale.

4. I progetti devono prevedere esclusivamente interventi su percorsi escursionistici o attrezzature correlate inseriti nella Carta Inventario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, e comprendere:

- a) la documentazione prevista all'articolo 4, commi 3 e 4;
- b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilità degli interventi;
- c) relazione di carattere storico-culturale, ambientale ed escursionistico;
- d) relazione tecnica concernente i materiali e le tecniche costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione e le previsioni dei costi di manutenzione;
- e) la verifica preventiva della compatibilità ambientale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico, alla regimazione delle acque superficiali e all'organicità delle opere;
- f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e delle opere da eseguire;
- g) l'eventuale studio d'incidenza ai sensi dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.;
- h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale;
- i) il parere dei Sistemi Turistici locali, in caso di progetti che prevedono iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Qualora i progetti di cui al comma 1 dovessero interessare territori appartenenti ad altre Regioni, la Regione promuove il necessario coordinamento attraverso apposite intese con le Regioni interessate, al fine dell'inserimento del progetto nel Programma regionale.

Articolo 10

(Criteri e misura degli interventi finanziari)

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale, concede contributi in misura non superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

2. La misura dei contributi è elevabile fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi:

- a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumità;
- b) interventi d'ingegneria ambientale;
- c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui delle attrezzature.

3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60% al momento dell'approvazione del Programma regionale e nella misura del restante 40% per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione delle attività o degli interventi previsti.

4. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta Inventario di cui all'articolo 4, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta Inventario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SU NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 11

(Norme generali di comportamento)

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla legge n. 394 del 1991 e alla legge regionale n. 12 del 1995, sulla REL, è vietato:

- a) abbandonare rifiuti;
- b) produrre rumori molesti, fatta salva la utilizzazione dei mezzi meccanici per le attività agricole e forestali;
- c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
- d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni d'emergenza;
- e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;
- f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere.

2. E' fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta Inventario di cui all'articolo 4, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione alla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.

3. E' fatto inoltre divieto transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall'art 3 della l.r. 18.12.1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 285/1992, nonché sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, così come definite dall'articolo 14 della legge regionale 22

gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), ed iscritti nella Carta Inventario di cui all'articolo 4.

Articolo 12

(Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) la violazione delle norme generali di comportamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;
- b) da Euro 50,00 a Euro 500,00 la produzione di rumori molesti, fatta salva la utilizzazione dei mezzi meccanici per le attività agricole e forestali;
- c) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
- d) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni d'emergenza;
- e) da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere;
- f) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;
- g) da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 per la segnalazione dei percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta Inventario di cui all'articolo 4, in maniera difforme dalle linee guida regionali;
- h) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per la mancata asportazione della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero;
- i) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per il transito con mezzi motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti ai sensi dell'art 11, comma 3.

2. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose.

Articolo 13

(Vigilanza)

1. Le Province territorialmente competenti provvedono a vigilare sull'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati delegati o subdelegati).

2. Per i compiti di cui al presente articolo le Province si avvalgono anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

3. Le funzioni di controllo e accertamento circa l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 sono svolte altresì dai soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale.

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 14

(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta Inventario di cui all'articolo 4 entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di 180

giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta Inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 4 non si applicano ai procedimenti per la concessioni di contributi o fondi regionali in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta Inventario di cui all'articolo 4.

3. Nelle more della formazione della Carta Inventario, le risorse finanziarie in conto capitale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d) possono essere utilizzate esclusivamente per interventi sui percorsi escursionistici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b).

Articolo 15

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo Stato di previsione della Spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2008:

- a) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
- b) prelevamento di euro 30.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
- c) iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.104 che assume la seguente denominazione "Gestione dei parchi, delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria";
- d) iscrizione di euro 30.000,00 in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.204 che assume la seguente denominazione "Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria";

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.